



COMUNE DI TAURIANOVA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTOSPURGO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 22 dicembre 2017
in vigore dal 22 dicembre 2017



COMUNE di TAURIANOVA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

INDICE

Art. 1 - Oggetto.

Art. 2 - Finalità.

Art. 3 - Individuazione dell'Unità Organizzativa Responsabile.

Art. 4 - Modalità di attivazione del servizio.

Art. 5 - Tariffa.

Art. 6 - Modalità di pagamento della tariffa.

Art. 7 - Condizioni per l'avvio dei servizi di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 8 - Divieti.

Art. 9 - Rinvio

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina il servizio di svuotamento dei pozzi neri o delle fosse settiche e il ripristino di tratti di condotta fognaria occlusi effettuate per mezzo dell'autospurgo di proprietà del Comune di Taurianova.

Art. 2 - Finalità.

1. Il servizio è attivato, prioritariamente, a fini di interesse pubblico ed in subordine a titolo oneroso.
2. Si intende di interesse pubblico il servizio attivato in caso di:
 - a). il ripristino a seguito di occlusione della funzionalità delle condotte principali della pubblica fognatura;
 - b). la pulizia ed il ripristino delle caditoie e delle condotte per la raccolta delle acque meteoriche;
 - c). gli interventi straordinari di raccolta di acque o reflui fognari da effettuarsi a seguito di allagamenti o rottura di condotte idriche o fognarie pubbliche;
 - d). raccolta di materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria;
3. Il servizio è effettuato a titolo oneroso, previa richiesta degli utenti, nei seguenti casi:
 - a). svuotamento di pozzi neri e/o fosse settiche a servizio di abitazioni civili private che sorgono in aree del Comune prive della rete di raccolta delle acque reflue domestiche;
 - b). il ripristino a seguito di occlusione della funzionalità di condotte fognarie private.

Art. 3 - Individuazione dell'Unità Organizzativa Responsabile.

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241 del 07/08/90, è individuato come Unità Organizzativa Responsabile dell'attuazione del presente regolamento il Servizio "Manutentivo" del Settore 4 - Servizi Tecnici del Comune di Taurianova, di seguito indicato semplicemente come "Ufficio competente".
2. I servizi di cui all'art. 2 comma 3 sono attivati dall'Ufficio competente a seguito di istanza dell'utente e fermo restando le condizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, ed all'art. 7.

Art. 4 - Modalità di attivazione del servizio.

1. I servizi di cui all'art. 2, comma 2, sono attivati autonomamente dall'Ufficio competente.
2. La richiesta dei servizi di cui al art.2, comma 3, è inoltrata da parte dell'utenza all'Ufficio competente utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal medesimo ufficio.
3. La richiesta deve essere correlata dell'attestazione del pagamento della relativa tariffa.

4. L'Ufficio competente, verificate le condizioni previste dal presente regolamento anche con l'ausilio di specifico sopralluogo, avvia il procedimento dandone informazione all'utente. Nella comunicazione di avvio del procedimento, che potrà essere inoltrata anche a mezzo di posta elettronica certificata, sarà data comunicazione anche della data e dell'orario in cui potrà essere espletato il servizio richiesto.
5. Il servizio sarà effettuato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza fatte salve le situazioni di emergenza, debitamente dimostrate, che richiedano un immediato intervento.
6. I servizi, di cui all'art. 2, comma 3, sono espletati durante il normale orario di lavoro dell'Ufficio competente.
7. Per espresse e motivate esigenze dell'utenza, previa autorizzazione del Responsabile del Settore 4 - Servizi Tecnici, i servizi potranno effettuarsi al di fuori del normale orario di lavoro, anche in giorni festivi, nel qual caso la tariffa è aumentata del 30 % a parziale copertura del lavoro straordinario prestato dal personale impegnato.

Art. 5 - Tariffa.

1. La tariffa dei servizi di cui all'art. 2, comma 3, è determinata dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Settore 4 - Servizi Tecnici la quale la quantifica sulla base dei costi sostenuti dall'Amministrazione comunale per la realizzazione del servizio.
2. Nella determinazione della tariffa devono essere considerate le spese per lo smaltimento finale dei reflui o dei rifiuti di che trattasi, le spese di trasporto al sito di trattamento finale, le spese del personale.
3. La tariffa potrà essere adeguata annualmente dalla Giunta Comunale, su motivata proposta del Responsabile del Settore 4 - Servizi Tecnici da cui si evincono le variazioni di costo del servizio.
4. La Giunta comunale, con specifica determinazione, definisce l'esclusione, totale o parziale, del pagamento della tariffa a specifiche categorie di cittadini e tariffe agevolate per esercizi pubblici e/o insediamenti di interesse pubblico e sociale (caserme, case di riposo, impianti sportivi, ecc.).

Art. 6 - Modalità di pagamento della tariffa.

1. Il pagamento della tariffa, compresi gli eventuali incrementi di cui all'art. 4, comma 7, per i servizi di cui all'articolo 2, comma 3, dovranno essere effettuati presso la Tesoreria Comunale. In caso di più interventi è possibile effettuare un unico versamento cumulativo.
2. La tariffa è riferita ad ogni singola prestazione del servizio come di seguito specificato:

- a). Per lo svuotamento, trasporto e trattamento dei rifiuti liquidi costituiti da acque reflue urbane di un singolo pozzo nero e/o una singola fossa biologica;
 - b). Per ogni singolo intervento di ripristino a seguito di occlusione della funzionalità di condotte fognarie.
3. In caso di richieste da aperte di privati di intervento dell'autospurgo comunale non previste dal presente regolamento, la tariffa dovrà essere determinata preventivamente dall'Ufficio competente in relazione ai costi di smaltimento sostenuti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Condizioni per l'avvio dei servizi di cui all'art. 2, comma 3.

1. Il presente regolamento non si applica agli insediamenti industriali i cui reflui non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227.
2. Il Servizio di svuotamento di pozzi neri e/o fosse settiche è limitato alle utenze civili o ad esse assimilabili ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227.
3. L'attivazione del servizio di vuotatura di pozzi e/o fosse è subordinata alla possibilità, da parte dell'autospurgo, di giungere sul posto da idonea strada e dell'inserimento del tubo di aspirazione nello stesso pozzo e/o fossa. Per i pozzi e/o le fosse che non presentano tale possibilità, la effettuazione del servizio è avviato subordinatamente alla presenza di idoneo punto di accesso al pozzo e/o alla fossa.
4. L'attivazione del servizio per il disintasamento della condotta di allacciamento privata dei singoli utenti alla condotta fognaria principale è subordinato all'esistenza di un pozzetto sifonato posto a monte dell'allaccio. Per gli allacci che non presentano tale pozzetto, la effettuazione del servizio è avviato subordinatamente alla presenza di idoneo punto, posto in prossimità dell'allaccio, facilmente accessibile dal mezzo e tale che nello stesso possa essere inserita la sonda a pressione.
5. Durante gli interventi di vuotatura e di disintasamento, l'utente privato dovrà assicurare la presenza e la disponibilità di una congrua manovalanza per le operazioni non strettamente connesse alle operazioni del servizio di che trattasi (*lavori di scavo, di rimozione coperchi, lavori edili in genere, etc.*).
6. Durante l'intervento di disintasamento dovrà essere accertata la non imputabilità dell'otturazione alla condotta principale.
7. Nel caso in cui l'otturazione della condotta privata dovesse essere imputata alla condotta principale in carico al Comune di Taurianova, l'utente avrà diritto alla restituzione di quanto versato nella misura dell'80 %. La quota del 20% viene trattenuta a titolo di rimborso spese e diritti di chiamata.

Art. 8 - Divieti.

1. È vietato effettuare gli interventi previsti dal presente Regolamento al di fuori del territorio comunale ad eccezione dei casi regolati da apposita convenzione stipulata con il Comune.

Art. 9 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.